

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2 e 11 aprile 2012, n. 12)

Art. 4

(Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale)

1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi impegni.
2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.
3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 47

(Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo del porto di Gioia Tauro, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione a favore delle imprese, compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE, ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella GUCE n. 214 del 9 agosto 2008.
2. Per le finalità, di cui al precedente comma, può essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "*de minimis*", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
3. Gli aiuti, di cui ai precedenti commi, sono erogati alle imprese localizzate nell'area di Gioia Tauro e sono finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.

3bis Al fine di promuovere l'intermodalità del trasporto delle merci in partenza o a destinazione del territorio regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di incentivo

all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria compatibili con i trattati ai sensi dell'articolo 93 TFUE¹.

4. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione determinando:
 - a) oggetto e finalità;
 - b) delimitazione geografica dell'area interessata;
 - c) beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - d) settori di attività ammissibili;
 - e) tipologie, spese, forma e intensità;
 - f) criteri di valutazione e procedure di selezione e di erogazione delle agevolazioni.

4bis Nel perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la Regione Calabria può erogare contributi all'Autorità portuale di Gioia Tauro destinati al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente. Tali contributi possono essere disciplinati all'interno di appositi accordi di programma stipulati tra la Regione Calabria e l'Autorità Portuale ovvero disposti con delibera della Giunta².

5. Ai fini dell'attribuzione *delle misure previste*³ dal presente articolo, nell'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8.000.000,00.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone un apposito Piano da trasmettere alla Commissione consiliare competente che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

¹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 aprile 2012, n. 12.

²Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 aprile 2012, n. 12.

³L'art. 1, comma 2, della L.R. 11 aprile 2012, n. 12, sostituisce le parole «degli incentivi previsti» con le parole «delle misure previste».